

Rapporto

numero data Dipartimento

7010 R 29 febbraio 2016 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

della Commissione speciale scolastica sui messaggi

- 16 dicembre 2014 n. 7010
- 18 marzo 2015 n. 7010A (aggiuntivo)
- 27 maggio 2015 n. 7010B (aggiuntivo 2)
- 23 dicembre 2015 n. 7010C (aggiuntivo 3)

concernenti alcune modifiche legislative in ambito scolastico

INTRODUZIONE

Il Messaggio n. 7010 e quelli aggiuntivi n. 7010A, 7010B e 7010C sono stati licenziati dal Consiglio di Stato allo scopo di introdurre "Alcune modifiche legislative in ambito scolastico", come dice il titolo, che è molto generico, ma sotto cui sono raccolte molte importanti finalità, che vale la pena dichiarare subito esplicitamente, innanzitutto per il Messaggio originale n. 7010.

- 1. Adeguare ulteriormente la legislazione scolastica in seguito all'adesione della scuola ticinese al Concordato HarmoS a partire dall'anno scolastico 2015/2016.
- Trasporre nella legislazione scolastica le norme sull'assicurazione scolastica (attualmente nella Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici).
- Allargare agli abilitandi che seguono un bachelor al DFA della SUPSI la possibilità di seguire un percorso formativo parallelo alla professione come già oggi possono fare quelli che seguono un master.
- 4. Precisare alcune norme inerenti le figure scolastiche non docenti.
- 5. Procedere a piccole revisioni formali delle Leggi scolastiche.

Oltre a queste finalità, i messaggi aggiuntivi intendono:

- Introdurre la possibilità di reclamo su contenziosi scolastici (messaggio 7010A).
 Questa possibilità preliminare è atta a dirimere controversie prima di un ricorso formale oneroso, dando la possibilità di raggiungere soluzioni condivise con la buona volontà delle parti.
- 7. Adeguare la Legge della scuola sopprimendo l'effetto sospensivo nell'ambito della possibilità di ricorso contro le decisioni degli organi scolastici preposti (art. 92 cpv. 2, 94 cpv. 2, 96 cpv. 5 Lsc, 38 cpv. 3 Lorform; senza questi articoli, varrebbe l'art. 71 Legge sulla procedura amministrativa, che prevede che in generale un ricorso abbia effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata dispongano altrimenti) (messaggio 7010B).

8. Modificare i disegni di legge dopo le modifiche già accolte con il Preventivo 2016 (in particolare il nuovo Titolo VIII della Lsc, comprese tutte le disposizioni abrogative e i riferimenti ad esso connessi, nonché le modifiche di norme nel frattempo abrogate) e correggere le disposizioni di entrata in vigore (messaggio 7010C).

CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE

1. Implementazione del Concordato HarmoS

Il Concordato anticipa l'obbligo scolastico a 4 anni e impone la revisione dei piani di studio. I lavori di implementazione hanno messo in luce alcune incongruenze da correggere.

Recupero di anni scolastici persi (art. 20a LSISE)

Oggi vi è la possibilità per gli allievi della scuola elementare di recuperare anni di scuola persi per motivi indipendenti dal profitto scolastico, previo esame e autorizzazione dell'ispettorato scolastico (art. 28 LSISE). Con il nuovo art. 20a LSISE, questa possibilità viene estesa anche agli allievi della scuola dell'infanzia.

La Commissione condivide che questa norma debba essere estesa per tutto il nuovo percorso scolastico presso le scuole comunali.

Rinvio dell'obbligo scolastico (art. 6 cpv. 4 Lsc)

In merito al nuovo art. 6 cpv. 4 della Legge della scuola, entrato in vigore con l'anno scolastico 2015/2016, che prevede la possibilità di un rinvio di un anno dell'obbligo scolastico non solo per ragioni fisiche o psichiche, ma anche per altri motivi fondati condivisi dall'autorità parentale in accordo con il docente titolare, si propone di eliminare questa ulteriore possibilità, che risulterebbe abbastanza aleatoria e di difficile applicazione.

Innanzitutto, ci sarebbero difficoltà nello stabilire chi è il docente titolare (quello del primo anno della scuola dell'infanzia facoltativa o quello del primo anno della scuola dell'infanzia obbligatoria?). Inoltre, i bambini per i quali sarebbe richiesto un rinvio, dovrebbero passare qualche tempo in classe, per consentire al docente titolare di esprimersi al riguardo del rinvio, cosa che risulterebbe un po' strana anche per i bambini e per le classi.

La Commissione ricorda che il testo attuale era frutto di un compromesso raggiunto in Commissione al momento dell'approvazione del Concordato Harmos, che imponeva l'obbligo di scolarizzazione a quattro anni, e che per il rinvio di un anno, senza escludere possibilità di inserimento graduale, ha ritenuto preferibile, al ricorso a perizie mediche, il colloquio dei genitori del bambino con il docente del primo anno di scolarità obbligatoria. Per questo la Commissione non si allinea alla proposta e ritiene opportuno mantenere il quadro normativo vigente (rinvio anche per altri motivi fondati condivisi dall'autorità parentale in accordo con il docente titolare).

Riferimenti legislativi all'ispettorato scolastico (e non più all'ispettore)

Con il riassetto del ruolo degli ispettori scolastici e delle ridefinizioni dei compiti degli stessi, vi sono proposte di adeguamento dei riferimenti legislativi dalla persona dell'ispettore all'unità amministrativa dell'ispettorato scolastico.

Questo nell'intento del Consiglio di Stato permetterà di rimodulare l'organizzazione interna degli Ispettorati (di competenza del Consiglio di Stato) con una probabile miglior efficienza.

La proposta intesa come un metodo di semplificazione della base legislativa è sicuramente condivisibile, ma imporrebbe anche un'analisi dei costi derivanti dalla nuova organizzazione a cui non si fa accenno.

Il Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Preventivo 2016, approvato dal Gran Consiglio richiede di "valutare la possibilità di abolire o quantomeno ridimensionare gli ispettorati di scuole comunali in considerazione della creazione dei direttori di istituto".

Commissione scolastica consultiva facoltativa (non più obbligatoria) e oneri di lavoro flessibili per docenti di materie speciali e direzioni

Il fatto che si rinuncia a imporre ai Comuni o ai Consorzi di avvalersi di una Commissione scolastica consultiva, a detta della Commissione va nella giusta direzione dell'autonomia dei Comuni senza vietare loro di farvi capo qualora volessero istituirla (art. 52 cpv. 4 LSISE).

Le funzioni consultive della Commissione risulteranno inalterate.

Viene altresì introdotta una certa flessibilità ai Comuni sul tempo di lavoro dei docenti di materie speciali (art. 10 cpv. 1 lett. c LSISE) e per le direzioni degli istituti comunali (art. 10 cpv. 3 LSISE).

La migliore conoscenza dei casi e delle situazioni da parte dell'ente locale permetterà un migliore intervento. Il fatto di non dover usufruire della commissione scolastica consultiva se non necessaria snellirà le procedure e anche se in maniera irrisoria non creerà costi aggiuntivi.

Competenza delle direzioni comunali (non più degli ispettorati cantonali) per gli inserimenti di allievi di scuole private non parificate o di altri Cantoni

Lo spostamento decisionale inerente l'accoglimento e l'inserimento di allievi provenienti da scuole private non *parificate o da fuori Cantone* alle direzioni degli Istituti è, secondo la Commissione, una misura appropriata e in linea con la nuova disposizione sull'implementazione delle Direzioni di Istituto.

Un istituto comunale o consortile per più scuole

Nell'art. 24 cpv. 5 e 6 viene codificata la nuova realtà di instaurare un solo Istituto Comunale o consortile comprendente la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Elementare o più scuole. Questa prassi è già in uso.

Nei consorzi e nei Comuni convenzionati dove vi sono realtà comunali differenti, sia logistiche che finanziarie, si ritiene l'istituzione dell'Istituto comunale unicamente per la parte didattica, come attualmente.

È importante che gli Istituti scolastici comunali, vista anche la recente richiesta di travaso di oneri ai Comuni, sia nella gestione generale, sia in quella didattica e amministrativa, abbiano maggiore libertà sempre nel rispetto delle Leggi scolastiche vigenti.

In particolar modo la determinazione del numero degli allievi e la costituzione o meno di biclassi deve essere di sola competenza del Comune/Direttore e non degli Ispettorati.

2. Assicurazione scolastica

Per quanto riguarda i nuovi articoli 18, 18a, 18b, 18c, ripresi dalla legge sugli infortuni scolastici e sulla responsabilità civile, che viene abrogata, la Commissione ritiene di apportare alcune modifiche al testo di legge per adeguarlo alla prassi assicurativa e renderlo più comprensibile:

Art. 18

Istituzione

¹Gli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e post-obbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.

²La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.

⁴Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:

- a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure gli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
- b) la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.

Art. 18a

Prestazioni

¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:

- a) in caso di decesso, un'indennità di fr. 10'000.-;
- b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un'indennità massimale di fr. 50'000.-. Fa stato il grado d'invalidità accertato conseguente all'infortunio. Il limite di fr. 50'000.- è estendibile dal Consiglio di Stato.

²La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l'art. 18 cpv. 1, 2 e 3, prevede un massimale di fr. 3'000'000.- per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.

Art. 18b

Premi

¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Art. 18c

Amministrazione e assicurazione

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

3. Allargamento dell'abilitazione parallela alla professione

La modifica dell'art. 47a della Lsc predispone un quadro legale affinché si possa dare la possibilità agli abilitandi della SUPSI e del DFA che stanno seguendo il curriculo di bachelor (per abilitarsi quali docenti di scuola elementare e scuola dell'infanzia) di poter insegnare a metà tempo nel corso del 3° anno.

Questa modalità è stata già sperimentata con docenti che stavano frequentando l'abilitazione.

Vi è una cronica mancanza di docenti locali e sovente i nostri docenti sono penalizzati dall'abilitazione. Si ritiene opportuno dare la possibilità ai soggetti precitati di esercitare almeno parzialmente. Non si deve tergiversare a predisporre il quadro legale per permettere a DECS e DFA di dare avvio a questa esperienza.

4. Precisazioni nelle norme inerenti alle figure scolastiche

La ridefinizione delle figure scolastiche, permette, per i docenti, di identificare meglio il lavoro compiuto e di meglio determinare alcuni concetti relativi alle ore lavoro distinguendo l'onere espresso in ore-lezione dall'onere espresso in ore lavoro ordinarie (art. 79 cpv. 2 LORD). Si chiarisce inoltre, per i non docenti, la denominazione di "operatori specializzati" rinominandoli come "operatori scolastici specializzati" e si puntualizza il principio che in assenza di una norma esecutiva queste figure fanno capo allo statuto di impiegati. Es. logopedisti, psicomotricisti, operatori della differenziazione curriculare educatori e il personale non docente per la gestione dei casi difficili. Come indicato questi cambiamenti non devono incidere sulle finanze cantonali e comunali e pertanto essere neutri con il mantenimento delle attuali classi salariali.

Per l'art. 3 cpv. 1 Lsc "Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.". I formatori sono i formatori in azienda (prima: maestri di tirocinio), i formatori attivi nei corsi interaziendali, i formatori per adulti e i formatori dei formatori. Queste figure sono descritte nel Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014. La Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, base formale per il menzionato regolamento, contiene ancora termini desueti, ma presto essa sarà oggetto di una revisione che affronterà anche il tema dell'allineamento terminologico.

Onde evitare confusioni è lodevole il fatto di voler sostituire il termine degli "operatori pedagogici" con un termine più generico che comprende tutti gli operatori scolastici escludendo solo i docenti. La modifica è solo formale e non implica costi. Opportuno definire le classi specifiche di stipendio a seconda dell'operatività.

All'art. 11 Lsc, oltre alla modifica del concetto di Ispettore in Ispettorato, viene abrogata anche la figura dell'Ispettore di scuola speciale sostituita dal direttore delle scuole speciali. Già oggi nei due Ispettorati esistenti in Ticino, l'Ispettore funge da Direttore. Si tratta quindi di un puro cambiamento terminologico. Anche questa modifica non deve creare né doppioni né costi aggiuntivi.

5. Modifiche formali

Si è colta l'occasione delle modifiche citate per procedere anche a modifiche legislative formali e rivedere termini, riferimenti, rinvii, menzioni.

Per es., all'art. 54 Lsc, vista la vicinanza ai cittadini e al territorio vengono delegate ai Comuni le competenze in materia di resistenza all'obbligo scolastico e in casi estremi alle autorità di protezione. Trattandosi di un compito delicato, le conoscenze e la vicinanza al territorio e al cittadino dell'ente locale fa si che quest'ultimo sia il più appropriato per le decisioni.

6. Norma generale sulla procedura di reclamo (Messaggio n. 7010A)

Come spiegato nell'introduzione, il Messaggio in questione, emendato alla Lsc riguarda la procedura di reclamo. Dopo la trasposizione e l'adeguamento delle Leggi prevede che sia data possibilità di reclamo preventivo sui regolamenti scolastici e le leggi speciali. Questa procedura è gratuita. In seguito dovrà essere adattata ai regolamenti scolastici.

La speranza è che le vertenze vengano risolte prima di procedure ricorsuali. Un risparmio di tempo, di risorse e di oneri finanziari anche se non quantificabile è presagibile.

7. Soppressione dell'effetto sospensivo (Messaggio n. 7010B)

Come spiegato nella premessa, sempre più spesso si è confrontati a ricorsi su decisioni degli organi scolastici cantonali, comunali o di quegli organi preposti alla conduzione degli Istituti scolastici.

La crescente litigiosità del cittadino mette sovente in difficoltà gli organi precitati.

Onde evitare lungaggini e ricerca a torto o ragione dello status quo sperando nella mancata applicazione delle decisioni prese (quindi effetto sospensivo del ricorso) la modifica degli articoli della Lsc va nella direzione voluta.

La Commissione ritiene che in questo momento difficile per la scuola dove bisogna sostenere i docenti in generale e di conseguenza anche le loro decisioni si debba dare potere e forza alle decisioni e questa norma aiuterà senz'altro.

8. Entrata in vigore (Messaggio n. 7010C)

L'entrata in vigore verrà fissata dal Consiglio di Stato.

9. Alcuni cambiamenti della Legge sulla scuola dell'infanzia ed elementare

In generale il commentario contenuto nel Messaggio n. 7010 è molto esaustivo.

Ecco alcuni cenni su articoli di un certo rilievo abrogati o modificati e non citati sopra.

Art. 17 - abrogazione della scuola dell'infanzia al 50%.

Si ritiene che questa possibilità portava un notevole scompiglio alla gestione delle scuole dell'infanzia. La scuola pubblica non deve permettere una frequenza alla "carte".

• Art. 20 - tariffe per la frequenza fuori circondario

Gli accordi finanziari fra Comuni sono auspicabili ma, **in mancanza** di accordi, bisognerebbe che fosse fissata una soglia massima sui costi.

• Art. 32 - materie speciali

La norma con specifica è già prassi consolidata.

10. Conseguenze finanziarie

Pur non volendo misconoscere l'importanza dei cambiamenti sopraccitati nonché l'importanza della Scuola elementare e della Scuola dell'infanzia, in un momento particolare dove le conseguenze finanziarie a livello cantonale sono all'ordine del giorno, la Commissione evidenzia che tutto il contenuto degli articoli trattati non è stato correlato da un'analisi finanziaria.

Ad esempio la nomina di un direttore a tempo pieno (anche per diversi Istituti comunali) presuppone che gli attuali direttori operanti al 50% siano inclusi con un salario da direttore e la loro parte di insegnamento sia acquisita da un nuovo docente con un costo supplementare.

Con lo scarico alle scuole comunali e ai nuovi direttori di competenze e lavori amministrativi, si creerà senz'altro la necessità di istituire segretariati con un incremento dei costi. In caso contrario il direttore sarà privato o diminuito dei suoi compiti primari che sono quelli dell'appoggio ai docenti e della programmazione dell'Istituto.

In considerazione della mancanza di dati e di analisi sulle ripercussioni finanziarie di tutte le modifiche proposte si invita il Consiglio di Stato, nel caso insorgessero costi supplementari, a ricercare all'interno del DECS motivi di risparmio.

Non si desidera mettere in dubbio le necessità delle riforme ma si ritiene opportuno che ogni dipartimento faccia il proprio dovere nel contenimento dei costi.

CONCLUSIONI

Dai messaggi sottoposti si evince un grande lavoro di adeguamento della legislatura vigente.

Le semplificazioni puntuali trovano di principio il nostro accordo come pure le trasposizioni delle norme da altre leggi. Anche l'introduzione di norme a salvaguardia delle decisioni degli organi scolastici ci trova in sintonia come pure la ricerca di possibilità di accordi extragiudiziali è tendente a smussare le diatribe che spesso guastano i rapporti fra fruitori della scuola e le loro famiglie e gli organi scolastici.

In considerazione di quanto sopra esposto e dell'analisi approfondita dei diversi argomenti proposti dal Consiglio di Stato con i Messaggi n. 7010, 7010A, 7010B e 7010C, la Commissione speciale scolastica raccomanda l'accoglimento dei Messaggi tenendo conto delle suggestioni proposte a complemento di alcuni articoli.

Si invita il Consiglio di Stato al massimo rigore economico nell'applicazione delle modifiche proposte.

Per la Commissione speciale scolastica:

Alessandro Cedraschi, relatore Bosia Mirra - Celio - Fonio - Franscella -Ghisletta - Guerra - Guscio - Käppeli -Lurati Grassi - Merlo - Morisoli - Ortelli -Peduzzi - Pellanda - Polli - Robbiani

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato;
- visti i messaggi aggiuntivi 18 marzo 2015 n. 7010A, 27 maggio 2015 n. 7010B e 23 dicembre 2015 n. 7010C del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 febbraio 2016 n. 7010R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.

²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno di scuola dell'infanzia è facoltativo.

Art. 7 cpv. 1

¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.

Art. 9 cpv. 1

¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.

Art. 10 cpv. 3 (nuovo)

³A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a) e e) e 4

¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
- e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 12

Piani di studio

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. b)

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;

Art. 15 cpv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (nuovo)

³Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.

⁶Tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.

⁷L'istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

⁹Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

¹⁰II Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Art. 15a (nuovo)

Durata dell'ora-lezione

¹Nelle scuole cantonali la durata dell'ora-lezione è di 50 minuti.

²II Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Art. 16

Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 17a (nuovo)

Collette

Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV - Assicurazione scolastica

Art. 18

Istituzione

¹Gli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.

²La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.

⁴Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:

- a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
- b) la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.

Art. 18a

Prestazioni

¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:

- a) in caso di decesso, un'indennità di fr. 10'000.-;
- b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un'indennità massimale di fr. 50'000.-. Fa stato il grado d'invalidità accertato conseguente all'infortunio. Il limite di fr. 50'000.- è estendibile dal Consiglio di Stato.

²La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l'art. 18 fino a un massimale di fr. 3'000'000.- per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.

Art. 18b

Premi

¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Art. 18c

Amministrazione e assicurazione

¹II Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

Capitolo V - Assegni e prestiti di studio prima dell'art. 19

Capitolo VI - Insegnamento religioso

Art. 23 cpv. 3

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

Capitolo VII - Istruzione civica e educazione alla cittadinanza

Art. 23a cpv. 2

²I piani di studio, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

Art. 24 cpv. 5 e 6

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei Comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.

Art. 26 cpv. 3

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 27 cpv. 2

²Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

Art. 29 cpv. 1 lett. c) e e)

¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 31 lett. e) e g)

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- e) collabora con l'ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettorato il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 36 cpv. 1

¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.

Art. 37 cpv. 1 (frase introduttiva)

¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:

Art. 43 cpv. 1 lett. a) e b)

¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;
- b) l'informazione sui piani di studio e sui metodi d'insegnamento:

Art. 46 cpv. 1

¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 47 cpv. 2

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

Art. 47a

¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

Art. 52

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 54

¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1'000.-.

³Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Art. 55 lett. c), d) e e)

I genitori hanno il diritto:

- di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Art. 57 cpv. 3

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.

Art. 58 cpv. 2 lett. d) e f)

²Essi hanno inoltre il diritto:

- di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.

Art. 63 cpv. 1

¹Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.

Art. 66 cpv. 2

²Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.

Art. 82 cpv. 6

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 83 cpv. 2

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

Art. 85 cpv. 2

b) passaggio alle scuole dell'obbligo pubbliche ²Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell'obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

Art. 86 cpv. 3

³L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 90

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l'insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 91

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.- a fr. 10'000.-, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l'azione penale.

Art. 92 cpv. 2 (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 94 cpv. 2 (nuovo)

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 95a

Ricorso in materia di assicurazione scolastica

Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell'assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione di tali decisioni.

Art. 96 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

²Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³Contro le decisioni dell'ispettorato scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

⁵Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 97

Norme applicabili

Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.

Art. 97a

Procedura di reclamo

¹Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.

²Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all'autorità che l'ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.

Art. 98

Abrogato.

II. - Abrogazione e modifica di altre leggi

- 1. La legge della scuola del 29 maggio 1958 è abrogata.
- 2. La legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 è abrogata.
- 3. La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) è così modificata:

Art. 38

¹Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

²Contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio o in materia di conseguimento di titoli o di abilitazioni cantonali è dato reclamo all'autorità che ha emesso la decisione; la decisione su reclamo è impugnabile con ricorso al Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è così modificata:

Art. 7

Abrogato.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato;
- visti i messaggi aggiuntivi 18 marzo 2015 n. 7010A, 27 maggio 2015 n. 7010B e 23 dicembre 2015 n. 7010C del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 febbraio 2016 n. 7010R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 e 3

²La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettorato.

Art. 8

¹Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 9 cpv. 1, 3 e 5

¹Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

⁵Contro la decisione dell'ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 10 cpv. 1 lett. c), cpv. 2 e 3

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

²L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³Abrogato.

Art. 11 cpv. 1

¹L'incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 13 cpv. 2

²Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

Art. 14

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all'obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 17

Abrogato.

Art. 20 cpv. 2 e 3

²Abrogato.

³I criteri indicati all'art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Art. 20a (nuovo)

Recupero di uno o più anni

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 21 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 22

Piano di studio

Il piano di studio per la scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Art. 26

Le norme inerenti all'obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 28

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 29

Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

Capitolo III Orari e piano di studio

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 31

Piano di studio

Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Art. 32 cpv. 2

²L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente, con preparazione specifica, che lo coadiuva.

Capitolo II - Garanzia e luogo di frequenza

Art. 45 (marginale)

Garanzia di frequenza

Art. 47 cpv. 1 e 3

Luogo di frequenza

¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

Art. 48 cpv. 3

³I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.

Art. 48a cpv. 1

Pratica professionale

¹I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

Art. 49 cpv. 1 lett. a)

a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;

Art. 50 lett. b)

b) abrogata

Art. 52 cpv. 1, 3 e 4

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell'ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 54 cpv. 1

¹I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

Art. 57

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato;
- visti i messaggi aggiuntivi 18 marzo 2015 n. 7010A, 27 maggio 2015 n. 7010B e 23 dicembre 2015 n. 7010C del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 febbraio 2016 n. 7010R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a) e b)

- ¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:
- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;

TITOLO III - Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati

Art. 78

A. Onere di servizio dei docenti

L'onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

Art. 79 cpv. 2

B. Onere di insegnamento dei docenti

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l'orario settimanale di cui all'art. 69 cpv. 1.

Art. 79b

C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati

¹L'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all'art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.

²Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.

Art. 80

Abrogato.

Art. 81

D. Attribuzione agli istituti

¹Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell'istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

²L'istituto provvede all'equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.

³Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

Art. 82 (marginale)

E. Supplenze

Art. 83 (marginale)

F. Direttori e vicedirettori

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.